

S T A T U T O dell'Associazione

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TARAS 706 a.C."

***/**/**/**/**

Articolo 1 -Denominazione, sede e durata-

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TARAS 706 a.C."

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Taranto in via Principe Amedeo n. 32 e con durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività-

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

	interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n.117.	
	L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti	
	attività:	
	1) educazione a una dimensione solidale, etica e culturale	
	della passione sportiva e alla lealtà sportiva,	
	identificando la comunità dei sostenitori nei valori della	
	migliore tradizione storica e sportiva del calcio tarantino,	
	nonché sociale e culturale della stessa Città di Taranto,	
	anche attraverso la promozione e la diffusione della loro	
	conoscenza e di tutte le tipicità oltre i confini nazionali;	
	2) creazione di una rappresentanza responsabile e	
	democratica di tifosi tarantini che sostengano la squadra di	
	calcio libera espressione della città di Taranto, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e	
	perseguimento della crescita sportiva della stessa;	
	3) sviluppo di rapporti di mutua collaborazione con altre	
	analoghe realtà in Italia e all'estero che si ispirano agli	
	stessi principi.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	

	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale.	
	In particolare l'associazione potrà:	
	- promuovere attività sportive nel settore calcistico,	
	eventualmente di concerto con la società calcistica	
	attualmente denominata "Taranto Football Club 1927" (in	
	prosieguo per brevità denominata "Club");	
	- predisporre materiale di marketing dell'Associazione	
	(gadgets e merchandising), pubblicare e distribuire	
	materiale divulgativo, gestire il proprio sito internet e	
	promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione;	
	- creare un circuito commerciale, con partners/convenzionati;	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa	
	l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in	
	concessione o in comodato, l'acquisto - in proprietà o in	
	diritto di superficie - e la locazione, anche	
	ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di	
	qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano	
	considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli	
	scopi dell'Associazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente,	
	proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a	
	qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;	

	- partecipare - ferma la propria autonomia ed indipendenza e	
	previa delibera del Consiglio Direttivo - ad associazioni,	
	riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti,	
	pubblici e privati (societari e non) nazionali ed	
	internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o,	
	comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche	
	concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli	
	organismi prefati;	
	- partecipare - in via accessoria, qualora ricorrano	
	condizioni di assoluta compatibilità con gli scopi sociali -	
	al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale	
	societario del Club;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni e iniziative di	
	carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di	
	solidarietà, quali ad esempio convegni, incontri e seminari	
	- anche presso Istituzioni di cultura - nonché mostre,	
	attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione	
	dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa	
	editoriale;	
	- all'uopo, curare la raccolta di documentazione, materiali	
	per realizzare ricerche sulla storia del calcio tarantino,	
	anche mediante l'allestimento e la gestione di un Museo	
	della Storia del Taranto;	
	- svolgere attività di formazione, corsi e seminari	

	concernenti l'Ordinamento del calcio, nonché ogni eventuale	
	altra tematica, attinente, direttamente o indirettamente, i	
	settori d'interesse dell'Associazione;	
	- erogare premi e borse di studio;	
	- promuovere e sostenere nel mondo giovanile tarantino -	
	possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali -	
	e presso le categorie svantaggiate o disagiate	
	(eventualmente di concerto con associazioni di promozione	
	sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., quali soggetti	
	giuridici già operanti nel settore) iniziative e strumenti	
	di educazione all'interesse ed alla partecipazione al	
	calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e	
	di sviluppo della condizione giovanile.	
	L'associazione potrà altresì svolgere le attività secondarie	
	e strumentali individuate successivamente da parte	
	dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati -	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	

	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche ed gli	
	altri enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta	
	per cento del numero delle associazioni di promozione	
	sociale e che ne condividano lo spirito e ed i principi	
	enucleati nel presente Statuto, accettino le regole dettate	
	dal presente Statuto e che partecipano alle attività	
	dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze	
	e conoscenze.	
	L'adesione è libera.	
	È sufficiente la semplice richiesta tramite compilazione di	
	modulo di adesione, anche online. Entro il termine di 30	
	(trenta) giorni il Consiglio Direttivo provvederà	
	all'iscrizione nel Registro degli Associati (previa	
	sottoscrizione del modulo di adesione), dallo stesso tenuto	
	ed a consegnare contestualmente la tessera associativa.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 6 (sei).	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	Gli Associati si suddividono in Fondatori, Benemeriti,	
	Onorari, Partner, Ordinari, Junior.	
	Articolo 4 - Associati	

	Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto	
	l'atto costitutivo e sono, altresì, considerati Associati	
	Fondatori coloro che hanno sottoscritto il Manifesto	
	Costitutivo ed hanno aderito all'Associazione entro il 30	
	(trenta) giugno 2012 (duemiladodici). Tutti gli Associati	
	Fondatori hanno versato una <i>tantum</i> e con le modalità	
	stabilite in sede di costituzione un contributo	
	straordinario pari ad Euro 1.000,00. Per gli esercizi	
	sociali gli Associati Fondatori dovranno versare la quota	
	annuale stabilita per una delle altre categorie di Associati.	
	Sono Associati Ordinari tutti gli Associati, diversi da	
	Associati Fondatori, che siano persone fisiche maggiori di	
	anni 18 (diciotto), persone giuridiche (incluse anche	
	fondazioni e associazioni riconosciute), associazioni ed	
	enti non riconosciuti come persone giuridiche.	
	Sono Associati Benemeriti tutti gli Associati che	
	verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale	
	minima, un importo annualmente stabilito dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Sono Associati Partner tutti gli Associati persone	
	giuridiche o professionisti muniti di partita IVA che	
	verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale	
	minima un importo stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	Sono Associati <i>junior</i> gli Associati che siano persone	
	fisiche di età inferiore ad anni 18 (diciotto). Gli	

Associati *junior* possono rivestire anche la qualifica di Associati Fondatori o di Associati Benemeriti.

Articolo 5 - Associati Onorari

Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Associati Onorari le persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. Essi rivestiranno il ruolo di *testimonials* dell'Associazione e - con la loro attiva presenza - garantiranno il giusto perseguimento degli scopi sociali, ispirati alla più nobile tradizione calcistica tarantina, la sua consacrazione ideale e se vorranno potranno versare liberamente una quota di adesione *una tantum*.

Articolo 6 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato viene meno per decesso (per le persone fisiche) ed estinzione (per le persone giuridiche o enti).

Inoltre, viene meno in caso di:

- recesso dell'Associato, esercitato con le modalità di cui al successivo art.8;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, ai sensi del successivo art.10.

Chiunque, per qualsiasi causa, cessa dalle qualità di

Associato, perde ogni diritto relativo, ma non viene esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Spetta a tutti gli Associati - in regola con il versamento delle quote associative - il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

Il diritto di elettorato, attivo e passivo, viene enucleato ai sensi del successivo art.9.

Ogni Associato ha il dovere di osservare i principi del presente Statuto, di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, nonché di rispettare i regolamenti associativi e le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Ha il dovere, altresì, di corrispondere regolarmente la quota associativa, nel corso dell'anno dell'esercizio del diritto, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota

associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da esercitarsi con preavviso scritto almeno 8 (otto) giorni prima.

Articolo 9 - Diritto di elettorato, requisiti, gratuità delle cariche.

Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante pro tempore. Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati capaci di agire ferma la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo in sede di indizione dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e dell'Organo di Controllo, se nominato. Il diritto di elettorato - sia attivo che passivo - viene sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le

cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Sanzioni disciplinari

L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o, comunque, si renda colpevole di azioni disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti che il Consiglio Direttivo può adottare a carico di un Associato sono i seguenti:

- ammonizione, censura, sospensione ed esclusione.

L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o contegni disdicevoli di relativa gravità. Se reiterati, sono passibili di sospensione.

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi.

Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.

L'esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale passata in giudicato, che ledano la sua onorabilità;

b) abbia commesso infrazioni di particolare gravità, in contrasto o incompatibilità con i fini sociali ed il buon

andamento dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale.

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza

degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque

Associato, adeguatamente motivata e documentata. Qualora

l'istanza non sia prima facie manifestamente infondata - nel

quale ultimo caso il Consiglio Direttivo procede ad emanare

un provvedimento motivato di archiviazione - il Consiglio

Direttivo deve comunicare per iscritto all'interessato

l'addebito rivoltagli, concedendo a quest'ultimo termine di

giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle

memorie difensive, e richiedere, eventualmente, l'audizione

personale. Il Consiglio dispone la fissazione dell'udienza

per l'audizione personale, convocando gli eventuali contro

interessati. Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente

Onorario se nominato, conclude la procedura sanzionatoria

con un provvedimento motivato di irrogazione o di non

irrogazione della sanzione disciplinare di ammonizione,

censura o sospensione. Nell'ipotesi di irrogazione della

sanzione disciplinare dell'"esclusione", il Consiglio

Direttivo, sentito il Presidente Onorario, se nominato,

adotta un provvedimento motivato di proposta alla prima

Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario se

nominato, può, in via d'urgenza cautelare e in ogni stato

del procedimento - qualora sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora - sospendere l'Associato dalle attività associative, in attesa della conclusione della procedura sanzionatoria.

Qualora l'imputato sia un componente del Consiglio Direttivo, tale componente non partecipa alle attività relative all'istruzione e alla delibera del procedimento sanzionatorio.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 12 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche e dagli Associati diversi dalle persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresentanti p.t. ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; - nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio; -

	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; -	
	delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari; - delibera lo scioglimento; - delibera la	
	trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; -	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea - almeno una volta l'anno - è tenuta	
	all'approvazione del rendiconto annuale - con annessa	
	relazione - nonché ogni qualvolta lo decida il Consiglio	
	Direttivo o lo richieda l'Organo di Controllo, quando	
	nominato, o ne faccia espressa richiesta un decimo degli	
	Associati legittimati al voto. Le decisioni dell'Assemblea	
	sono sempre assunte su proposte specificamente indicate e in	
	modo da garantire la massima trasparenza e lealtà, in	
	un'ottica di democrazia partecipata nella vita associativa.	
	Le modalità di votazione sono determinate, in occasione	
	dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea o dal	
	Consiglio Direttivo, salvo quelle per l'Assemblea per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e	
	l'Organo di Controllo, che saranno regolate tramite apposito	
	regolamento redatto dal Consiglio Direttivo (il "Regolamento	
	Elettorale"). Il Regolamento Elettorale potrà prevedere il	

	voto segreto per l'elezione delle cariche prefate. Con	
	l'obiettivo di facilitare la massima partecipazione alle	
	decisioni dell'Associazione, sarà possibile esercitare il	
	proprio diritto di voto per corrispondenza oppure attraverso	
	il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il sito web	
	dell'Associazione, con le modalità che saranno compiutamente	
	elaborate, mercé apposito regolamento redatto dal Consiglio	
	Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene redatto verbale	
	a cura del Segretario. La convocazione dell'Assemblea deve	
	essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco	
	analitico dei punti all'ordine del giorno, pubblicata sul	
	sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni	
	o, nel caso di Assemblea chiamata a deliberare per	
	l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del	
	Presidente Onorario e dell'Organo di Controllo, se nominato,	
	almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza stessa. Sono	
	ammesse deleghe esclusivamente in favore degli Associati.	
	Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua	
	assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di	
	quest'ultimo, l'Assemblea nomina, seduta stante, un	
	Presidente per l'Assemblea, scegliendolo tra gli Associati.	
	In ipotesi di votazione richiesta direttamente dagli	

Associati (non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la domanda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione analitica degli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea si costituisce e delibera come segue:

in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti;

le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di espressione del voto per corrispondenza o tramite E-Voting, gli Associati che hanno espresso il voto sono computati nel quorum costitutivo. Nelle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di parità (tenuto conto anche dei voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting

dagli Associati non presenti, ma votanti), sarà indetta una nuova votazione (o più votazioni) degli Associati presenti (in proprio o rappresentati per delega) in Assemblea, sino al conseguimento della maggioranza (tenuto sempre conto anche dei voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), salvo quanto previsto nel Regolamento Elettorale. Il verbale dell'assemblea conterrà la descrizione dettagliata delle operazioni di spoglio. All'Assemblea, compete la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla fase costituente), la decisione di dotarsi dell'Organo di Controllo, al di fuori di ipotesi di obbligatorietà dello stesso, e la conseguente nomina dei suoi membri. Ogni avente diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa ottemperanza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiutamente estrinsecati nel precetto "una testa, un voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'Ente e l'attuazione degli scopi statutari.

Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo di gestione; del piano revisionale di spesa, con relativa relazione

	illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea	
	Generale; l'approvazione dei documenti interni; la nomina	
	degli Associati Onorari; la decisione sulle quote ordinarie	
	e sui contributi straordinari; l'organizzazione del	
	patrocinio di manifestazioni.	
	Il Consiglio Direttivo è competente per deliberare in merito	
	all'espressione del voto alle assemblee del Club, qualora	
	l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale	
	sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni	
	sportive) del Club e può anche rimettere, di volta in volta,	
	la decisione all'Assemblea.	
	Svolge, in ogni caso, funzioni di indirizzo programmatico e	
	di sua attuazione, da sottoporre, attraverso un documento	
	congiunto all'attenzione dell'Assemblea in sede di	
	approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del piano	
	previsionale di spesa.	
	È composto da sette (7) membri, eletti dall'Assemblea degli	
	Associati.	
	I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla	
	data delle votazioni dell'Assemblea Generale indette per	
	l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo	
	esercizio della carica.	
	Sono ammesse candidature da parte di tutti gli Associati e	
	la candidatura non può essere rifiutata.	
	In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da	

consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri, sono indette nuove elezioni.

Il mandato decorre dal giorno di votazione dell'Assemblea e scade alla data delle votazioni assembleari indette per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo esercizio della carica.

I consiglieri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di 2 (due) mandati. Raggiunti sei (6) consecutivi esercizi sociali di mandato, non è possibile rivestire la medesima carica se non dopo trascorso un periodo minimo di tre (3) esercizi sociali consecutivi. La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza dalla carica di Consigliere, con efficacia immediata.

Nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, un Vice Presidente e, anche al di fuori, un tesoriere e un segretario.

Per il compiuto funzionamento e per il perfezionamento della propria struttura potrà provvedere, inoltre, a istituire commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità, sia permanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o in altro luogo almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un numero minimo di due consiglieri, o, ancora, ne sia fatta istanza dall'Organo di Controllo, se nominato, con analitica indicazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito - a mezzo e/mail - almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli eventuali documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che per le delibere relative alla nomina del Presidente dell'Associazione e all'espressione del voto alle assemblee del Club (inclusa la delibera di rimettere di volta in volta la decisione all'Assemblea), qualora l'Associazione detenga

una partecipazione nel capitale sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni sportive) del Club, per le quali occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica; in ogni caso il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità, la delibera s'intende respinta. Non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro del Consiglio Direttivo.

Qualora uno o più consiglieri (incluso il Presidente, nella sua qualità di consigliere, in quanto la nomina alla carica di Presidente è di competenza del Consiglio Direttivo) cessino dalla carica per qualsiasi motivo (revoca, decadenza, dimissioni o decesso) gli stessi saranno sostituiti in occasione della prima assemblea di approvazione del rendiconto annuale consuntivo, secondo le modalità indicate nel "regolamento elettorale". I nuovi membri, eletti in sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo, dureranno in carica per gli esercizi residui previsti per il mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora invece il numero dei Consiglieri si riduca, per qualsiasi motivo (revoca, decadenza, dimissioni o decesso), sotto il numero minimo di tre (3), l'intero Consiglio

	Direttivo decade e il Presidente convoca senza indugio	
	l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo,	
	i cui membri dureranno in carica per tre (3) esercizi.	
	I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono	
	senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive	
	decadono d'ufficio dalla carica.	
	Decadono, altresì, ipso iure, dalla carica, in ipotesi di	
	candidatura, a qualsiasi titolo o ragione, in competizioni	
	elettorali politiche o delle istituzioni sportive. Coloro	
	che ricoprono cariche o funzioni politiche o nelle	
	istituzioni sportive o nella pubblica amministrazione non	
	possono rivestire la carica di componente del Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 14 - Competenze di Presidente, Vice-Presidente e	
	Segretario	
	Il Presidente è sempre nominato dal Consiglio Direttivo tra	
	i componenti dello stesso Consiglio Direttivo ed è il legale	
	rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio	
	Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.	

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza dalla carica di Presidente o Vice-Presidente, con efficacia immediata. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, il Vice-Presidente assume le veci di Presidente (inclusa la legale rappresentanza) durante il periodo di transizione e fino alla nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo (restando inteso che anche il Vice Presidente può essere nominato Presidente). In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Vice-Presidente. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di entrambi il Presidente e il Vice-Presidente, il Consigliere più anziano assume le veci di Presidente (inclusa la legale rappresentanza dell'Associazione) fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha le

seguenti competenze:

- riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'Associazione;
- gestione delle spese dell'Associazione;
- comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti;
- tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.

Il Tesoriere relaziona periodicamente e stabilmente al Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e cura la redazione della relazione e del rendiconto annuale e del conto previsionale dell'Associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

La carica di Tesoriere e la funzione di Segretario sono cumulabili.

In osservanza al principio di trasparenza, ciascun Socio ha il diritto di ispezionare le operazioni del Tesoriere, su base mensile.

La perdita della qualità di Socio è causa di decadenza dalla carica di Tesoriere.

Articolo 16 - Presidente onorario

L'Assemblea degli Associati elegge il Presidente Onorario tra gli Associati onorari , qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.5 del presente Statuto.

Le votazioni per la nomina sono indette dal Consiglio

Direttivo, il quale ne stabilirà le modalità in apposito

regolamento. Risulterà eletto Presidente Onorario il

candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze,

purché sia rappresentato almeno un quarto degli Associati

aventi diritto al voto.

Il Presidente Onorario resta in carica sino alle dimissioni.

Essendo garante morale dei valori fondamentali cui si ispira

l'Associazione, non può essere revocato dall'Assemblea,

fatta salva l'ipotesi in cui, con i suoi comportamenti,

tradendo la sua storia individuale, si ponga in contrasto

con i suddetti valori fondanti e, quindi, con l'Associazione

che ne è la diretta emanazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza

diritto di voto e proclama i risultati delle votazioni

aventi ad oggetto la nomina delle cariche associative.

Articolo 17 - Organo di Controllo

L'Assemblea degli Associati può nominare l'Organo di

Controllo anche monocratico. Si intende che, qualora norme

di legge successive alla costituzione dell'Associazione,

rendessero obbligatoria la nomina di un organo di controllo,

l'Assemblea degli Associati dovrà, senza indugio, provvedere

in tal senso.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	
	esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.	
	1, art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre	

	esercizi - salvo revoca ai sensi dell'articolo 12 (dodici)	
	del presente statuto - e scadono alla data delle votazioni	
	assembleari indette per l'approvazione del rendiconto	
	annuale consuntivo del terzo esercizio della carica. I	
	Sindaci possono essere eventualmente eletti consecutivamente	
	per un massimo di 2 (due) mandati.	
	Delle riunioni dell'Organo di controllo deve essere redatto	
	verbale trascritto nel Libro dell'Organo di Controllo tenuto	
	a cura dell'Organo di Controllo medesimo. L'Organo di	
	Controllo si riunisce in qualsiasi luogo del Comune di	
	Taranto ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito - a	
	mezzo e/mail - almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato	
	per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti	
	all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di	
	convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di	
	24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di	
	convocazione, l'Organo di Controllo può comunque riunirsi e	
	deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni	
	dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche	
	telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla	
	riunione possano essere identificati, siano in grado di	
	partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli	
	eventuali documenti.	

La nomina, quando prevista, avviene sulla base di quanto stabilito nel Regolamento Elettorale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Sindaci, subentra il Sindaco supplente più anziano d'età, nel precipuo rispetto dei requisiti di professionalità richiesti.

Articolo 18 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dagli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati, da beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- dai contributi offerti sia dagli Associati che da altri, i quali - per disposizione dell'oblatore - possono avere una specifica destinazione; i contributi, le donazioni, le sovvenzioni, da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, tanto pubblici che privati; gli introiti derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;
- dai proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione;

	- dalle rendite del patrimonio;	
	- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali	
	strumentali agli scopi sociali ed ogni altra entrata,	
	infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine	
	dello svolgimento delle attività istituzionali.	
	Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione del	
	patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte	
	dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.	
	Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti	
	esclusivamente a favore delle attività istituzionali	
	previste dall'articolo 2 (due) ed a quelle connesse o	
	strumentali.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti,	
	a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti	
	con le procedure di cui all'articolo 27 (ventisette) che	
	segue.	
	Articolo 20 Risorse economiche	

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 21 - Esercizio Finanziario e contabilità

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 22 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali

	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	siano maggiori di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero	
	zero) annui, l'associazione deve redigere, depositare presso	
	il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare	
	nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
	Articolo 23 - Libri sociali	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	

associativi.

Articolo 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 25 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 26 - Computo dei termini - Prorogatio - Norme transitorie

Ogni qualvolta il presente Statuto stabilisce dei termini, si osserva il calendario comune e si osservano le seguenti regole.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e si computa il giorno nel corso del quale cade il momento finale. Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Nel computo a mese, il termine scade nel giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine scade con l'ultimo giorno del mese di scadenza.

Agli Organi sociali si applica il regime della prorogatio.

Articolo 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano fini analoghi, associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell'Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 28 - Pubblicità e Trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 29- Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente

Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.